

Accordo di Madrid

**sulla repressione delle false o ingannevoli indicazioni di provenienza
riveduto a Lisbona il 31 ottobre 1958**

Concluso a Lisbona il 31 ottobre 1958

Art. 1

(1) Qualsiasi prodotto recante una falsa o ingannevole indicazione di provenienza, nella quale uno dei paesi, cui si applica il presente Accordo, o un luogo situato in uno di essi, fosse direttamente o indirettamente indicato come paese o come luogo d'origine, sarà sequestrato alla importazione in ciascuno dei detti paesi.

(2) Il sequestro sarà eseguito anche nel paese in cui la falsa o ingannevole indicazione di provenienza sarà stata apposta, o in quello in cui sarà stato importato il prodotto recante tale falsa o ingannevole indicazione.

(3) Se la legislazione di un paese non ammette il sequestro all'importazione, questo sarà sostituito dal divieto d'importazione.

(4) Se la legislazione di un paese non ammette né il sequestro all'importazione, né il divieto d'importazione, né il sequestro nell'interno, dette misure, nell'attesa che detta legislazione sia adeguatamente modificata, saranno sostituite dalle azioni e dai mezzi che la legge di quel paese assicura in simili casi ai propri cittadini.

(5) In mancanza di sanzioni speciali che assicurino la repressione delle false o ingannevoli indicazioni di provenienza, saranno applicabili le sanzioni previste dalle corrispondenti disposizioni delle leggi sui marchi o sui nomi commerciali.

Art. 2

(1) Il sequestro sarà eseguito a cura dell'Amministrazione delle dogane, che ne avvertirà immediatamente l'interessato, persona fisica o giuridica, allo scopo di permettergli di regolarizzare, se lo desidera, il sequestro conservativo; tuttavia il Ministero pubblico, o qualsiasi altra autorità competente, potrà chiedere il sequestro sia a domanda della parte lesa sia d'ufficio; la procedura seguirà allora il suo corso ordinario.

(2) Le autorità non saranno tenute ad eseguire il sequestro in caso di transito.

Art. 3

Le presenti disposizioni non escludono che il venditore indichi il suo nome o il suo indirizzo su prodotti provenienti da un paese diverso da quello della vendita, ma, in tal caso, l'indirizzo o il nome deve essere accompagnato dall'indicazione precisa, e a caratteri ben chiari, del paese o del luogo di fabbricazione o di produzione o da altra indicazione che valga ad evitare qualsiasi errore sulla vera origine delle merci.

Art. 3bis

I paesi ai quali si applica il presente Accordo s'impegnano altresì a vietare l'uso, per quanto riguarda la vendita, l'esposizione o l'offerta di prodotti, di qualsiasi indicazione che abbia carattere pubblicitario e sia tale da trarre in inganno il pubblico sulla provenienza dei prodotti, facendola figurare su insegne, annunci, fatture, carte dei vini, lettere o documenti commerciali o in qualsiasi altra comunicazione commerciale.

Art. 4

I tribunali di ciascun paese dovranno decidere quali sono le denominazioni che, per il loro carattere generico, sfuggono alle disposizioni del presente Accordo, non rientrando, però, nell'eccezione stabilita da questo Art. le denominazioni regionali di provenienza dei prodotti vinicoli.

Art. 5

(1) I paesi dell'Unione per la protezione della proprietà industriale che non hanno preso parte al presente Accordo saranno ammessi ad aderirvi a loro domanda, nella forma prescritta dall'articolo 16 della Convenzione generale¹.

(2) Al presente Accordo si applicano le disposizioni degli articoli 16bis e 17bis della Convenzione generale².

Art. 6

(1) Il presente Atto sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno depositati a Berna al più tardi il 1° maggio 1963. Esso entrerà in vigore, tra i paesi in nome dei quali è stato ratificato, dopo un mese da tale data. Tuttavia, se fosse ratificato prima in nome di almeno sei paesi, esso entrerebbe in vigore, fra questi paesi, dopo un mese dalla data in cui il Governo della Confederazione svizzera avrà loro notificato il deposito della sesta ratifica e, per i paesi in nome dei quali fosse ratificato in seguito, un mese dopo la notificazione di ciascuna di tali ratifiche.

(2) I paesi in nome dei quali lo strumento di ratifica non sarà stato depositato entro il termine di cui al comma precedente, saranno ammessi ad aderirvi ai sensi dell'articolo 16 della Convenzione generale³.

(3) Il presente Atto sostituirà, nei rapporti tra i paesi ai quali esso si applica, l'Accordo concluso a Madrid il 14 aprile 1891 e gli Atti successivi di revisione.

(4) Per quanto concerne i paesi ai quali non si applica il presente Atto, ma ai quali si applica l'Accordo di Madrid, riveduto a Londra nel 1934, quest'ultimo resterà in vigore.

¹ Vedi, inoltre, l'art. 2 dell'atto aggiuntivo di Stoccolma del 14 lug. 1967.

² Vedi, inoltre, l'art. 2 dell'atto aggiuntivo di Stoccolma del 14 lug. 1967.

³ Vedi, inoltre, l'art. 2 dell'atto aggiuntivo di Stoccolma del 14 lug. 1967.

(5) Parimenti, per quanto concerne i paesi ai quali non si applica né il presente Atto, né l'Accordo di Madrid riveduto a Londra, l'Accordo di Madrid riveduto all'Aja nel 192510 resterà in vigore.

(6) Parimenti, per quanto concerne i paesi ai quali non si applica né il presente Atto, né l'Accordo di Madrid riveduto a Londra, né l'Accordo di Madrid riveduto all'Aja, resterà in vigore l'Accordo di Madrid riveduto a Washington nel 191111.

Fatto a Lisbona, il 31 ottobre 1958.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione dell'accordo il 1° luglio 1978

Stati partecipanti Ratificazione

Adesione (A)

Entrata in vigore

Algeria 24 marzo 1972 A 5 luglio 1972

Bulgaria 29 aprile 1975 A 12 agosto 1975

Cecoslovacchia 12 agosto 1961 A 1° giugno 1963

Cuba 24 luglio 1964 A 11 ottobre 1964

Egitto 3 dicembre 1974 A 6 marzo 1975

Francia* 24 marzo 1961 1° giugno 1963

Germania 28 luglio 1961 1° giugno 1963

Gran Bretagna 6 settembre 1961 1° giugno 1963

Giappone 18 giugno 1965 A 21 agosto 1965

Irlanda 17 aprile 1967 A 9 giugno 1967

Israele 9 maggio 1967 A 2 luglio 1967

Italia 15 agosto 1968 A 29 dicembre 1968

Liechtenstein 17 febbraio 1972 10 aprile 1972

Marocco 21 febbraio 1967 A 15 maggio 1967

Monaco 2 settembre 1961 1° giugno 1963

Spagna 8 maggio 1973 A 14 agosto 1973

Svezia 14 agosto 1969 A 3 ottobre 1969

Svizzera 25 giugno 1962 1° giugno 1963

Ungheria 29 dicembre 1966 A 23 marzo 1967

* Dichiarazioni, vedi qui di seguito.

Dichiarazioni

Francia

Il 22 marzo 1961, l'Ambasciata di Francia in Berna ha comunicato al Dipartimento politico che l'Accordo è applicabile a tutti i territori della Repubblica francese (dipartimenti metropolitani, della Guadalupa, della Guaina, della Martinica e della Riunione e territori d'oltremare).

